

Legge regionale 03 maggio 2019 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.

Art. 13

(Norme transitorie e finali)

- 1.** In sede di prima applicazione dell'articolo 3, le domande di contributo sono presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3. In questo caso sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo l'entrata in vigore della presente legge.
- 2.** In sede di prima applicazione dell'articolo 6, l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 avviene con cadenza bimestrale, nei termini e con le modalità di cui ai successivi commi 3, 4, 5 e 6, del medesimo articolo 6, salva diversa deliberazione della Giunta regionale.
- 3.** In sede di prima applicazione dell'articolo 8, l'obbligo di apertura operativa dello Sportello di consulenza per le manifestazioni temporanee decorre trascorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.